

CRISI D'IMPRESA

Con quali strumenti di regolazione della crisi si può accedere alla transazione fiscale?

di **Francesca Dal Porto**



Con l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, si sono moltiplicati gli strumenti a disposizione dell'imprenditore per la gestione della crisi di impresa.

Oltre agli strumenti già noti e presenti nella legge fallimentare (**concordato preventivo** - [articolo 84 CCII](#), **accordi di ristrutturazione dei debiti** - [articoli 57, 60, 61 CCII](#), **piani attestati di risanamento** - [articolo 56 CCII](#), **convenzione di moratoria** - [articolo 62 CCII](#)), si sono aggiunti la **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa** (articoli 12 e seguenti), il **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio (ma solo all'esito della composizione negoziata - [articolo 25 sexies CCII](#)), il **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** ([articolo 64 bis CCII](#)).

La difficoltà dell'imprenditore e di chi lo assiste sta nel cercare di capire quale tra gli strumenti disponibili meglio si adatta alla situazione e alle esigenze dell'impresa e dei creditori che devono essere soddisfatti.

Diversi, infatti, nelle varie soluzioni prospettate, sono i costi della procedura, la flessibilità e l'autonomia contrattuale lasciate alle parti, l'eventuale ingerenza di un soggetto terzo nella gestione (anche di nominale giudiziale), l'intervento del Tribunale, la possibilità di ricorrere a misure protettive, le tempistiche e la durata delle stesse procedure, la documentazione richiesta, ecc..

Non da ultimo, un fattore discriminante nella scelta tra le varie opzioni è la **possibilità di ristrutturare anche il debito tributario e contributivo**.

Infatti, tale posta debitoria ha in genere un ruolo di primo piano nelle situazioni contabili delle

imprese, visto che, in caso di crisi e di difficoltà, spesso il **creditore tributario e previdenziale è il primo ad essere sacrificato**, facendo sì che si incrementino a volte anche in misura esponenziale tale tipologia di debiti.

Non tutti gli strumenti di regolazione proposti dal legislatore offrono le stesse possibilità di gestione del debito tributario e previdenziale.

In particolare, **solo alcuni strumenti danno all'imprenditore la possibilità di proporre ai rispettivi creditori il pagamento di tale tipologia di debiti con una falcidia**, ossia in modo parziale così da ottenere uno stralcio rispetto al debito originario.

In particolare, l'[articolo 63 CCII](#) disciplina l'**ipotesi di transazione su crediti tributari e contributivi**, ma solo limitatamente al caso in cui l'imprenditore abbia avviato le **trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 CCII**.

Quindi, nel caso in cui l'imprenditore scelga la strada degli **accordi di ristrutturazione** previsti dagli [articoli 57, 60 e 61 CCII](#) (ex [articolo 182 bis L.F.](#)), potrà accedere alla possibilità di proporre il pagamento parziale (o anche dilazionato) dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Il legislatore in tale caso richiede però l'**attestazione di un professionista** indipendente che si esprima circa la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

La proposta di transazione fiscale, con gli altri documenti richiesti, è quindi depositata presso gli **uffici** competenti che dovranno **decidere se aderire o meno alla proposta**, su parere conforme della competente direzione regionale.

L'[articolo 88 CCII](#) disciplina l'**ipotesi di transazione fiscale nel caso di presentazione di un piano di concordato preventivo** ex [articolo 84 CCII](#).

Quindi, anche nel caso in cui l'imprenditore scelga la strada del **concordato preventivo** (sia esso in continuità o meno), potrà accedere alla appetibile norma che prevede la proposta di transazione fiscale per i debiti tributari e contributivi.

Anche in questo caso, l'[articolo 88 CCII](#) chiede l'**attestazione di un professionista indipendente** che dovrà illustrare la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Inoltre, si ricorda l'esistenza della norma di particolare favore (detta **cram down**) contenuta nel comma 2bis dell'[articolo 88 CCII](#), secondo cui il tribunale **omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie**, quando l'adesione è determinante ai fini del

raggiungimento delle percentuali previste e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Analoga norma è prevista anche nell'ambito degli **accordi di ristrutturazione**.

Nel caso di **piano attestato di risanamento** ex [articolo 56 CCII](#), invece **la possibilità di una transazione fiscale non è contemplata**, di conseguenza l'imprenditore dovrà proporre ai creditori tributari e previdenziali l'integrale pagamento.

Anche nel caso dei nuovi istituti del **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** (PRO) ex [articolo 64 bis CCII](#) e del **concordato semplificato** ex [articolo 25 sexies CCII](#), non è prevista la possibilità della transazione fiscale.

Per quanto riguarda la **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, per cui il legislatore **non ha previsto la possibilità di proporre una transazione fiscale** ai creditori tributari e previdenziali, rendendo di fatto poco appetibile lo strumento per quelle imprese che hanno grosse pendenze fiscali e contributive, sembrava potesse esserci un'apertura in tale senso.

In realtà, il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2023 (D.L. 13/2023), recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, all'articolo 38 ha introdotto alcune **modifiche al Codice della Crisi d'Impresa**, in particolare **in materia di composizione negoziata, ma senza prevede la transazione fiscale**.

Tuttavia tra le modifiche se ne segnala una che potrebbe contribuire a rendere più appetibile lo strumento: tra le misure premiali di cui all'[articolo 25bis CCII](#), è stata **modificata al comma 4 la durata del piano di rateazione, concesso dall'Agenza delle Entrate**, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa.

Originariamente, infatti, il legislatore prevedeva che l'Agenza delle Entrate concedesse, su istanza dell'imprenditore, sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. Il nuovo decreto, estendendo il piano di rateazione, **prevede che l'Agenza delle Entrate conceda all'imprenditore fino a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa** rappresentata nell'istanza depositata ex [articolo 25-bis](#) comma 4 e sottoscritta dall'esperto.